

Il Giudice di Pace con la sentenza che segue ha dichiarato la improponibilità della domanda proposta ex art. 141 D. Lgs. 209/2005 in quanto l'attore, disattendendo il dettato della legge, ha provveduto all'invio della richiesta di risarcimento danni alla sola compagnia del vettore e, non anche, per conoscenza, alla compagnia assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 21.01.2011)



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO

Il GdP dott. Antonio Ferrara ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, per la causa iscritta al RG 2618/08, ad oggetto risarcimento danni, la seguente

SENTENZA

TRA

Ddd Ggg rappresentato e difeso dall'avv. Ggg Aaa con domicilio eletto in S. Giuseppe Ves.no alla via Ssss, 41.

Scritto da Francesco Annunziata
Venerdì 21 Gennaio 2011 19:31

(ricorrente)

E

La Ttt Ass.ni Divisione LII spa in persona del l.r.p.t. con sede in Torino alla via gggg, 53.

(convenuta-contumace)

E

Fff Rrr e Bbb Fff residenti in Ottaviano via Sss LII, 80.

(convenute-contumaci)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 03/11/2000 l'istante chiedeva al GdP di Ottaviano fissarsi udienza di discussione nella quale sentir condannare, Fff Rrr e Bbb Fff in solido alla Ttt Ass.ni Div. LII al risarcimento dei danni riportati a seguito dell'incidente stradale verificatosi in S. Giuseppe Ves.no alla via Aaa il 06/00/07 alle ore 19.15 circa tra la Fiat Punto tg. XX000XX di proprietà di NNN PPP ed il motociclo Honda tg. YY00000 di proprietà di Fff Rrr e Bbb Fff, assicurato con la Ttt Ass.ni Div. LII Spa sul quale viaggiava quale trasportato.

Quantificava la domanda in € 6.058,59 oltre interessi e svalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo ed oltre le spese ed onorari del giudizio.

Azione ex art. 141 C.d.A. e modalità richiesta di risarcimento (A.Ferrara)

Scritto da Francesco Annunziata
Venerdì 21 Gennaio 2011 19:31

La Ttt Ass.ni Div. Lll, Fff Rrr e Bbb Fff restavano assenti per tutto il corso del procedimento per cui ne va dichiarata la contumacia. Dopo l'istruttoria con l'assunta prova testimoniale, e con la espletata CTU medico-legale, il Gdp dava lettura del dispositivo della sentenza all'udienza del 21/01/2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è improponibile e va rigettata.

Parte attrice ha con raccomandata AR n.000000011111 del 25/05/08 e n. 00000002222 del 03/12/07 richiesto il risarcimento danni alla Ttt Ass.ni Div. Lll Ass.ni SPA., disattendendo a quanto prescritto dall'art. 141 del CDA Dlg. 209/05, il quale prevede per il risarcimento al terzo trasportato la procedura di cui all'art. 148 stessa legge, secondo le modalità di cui all'art. 145 sempre della stessa legge, contravvenendo all'invio della richiesta danni per conoscenza alla Compagnia Assicuratrice del veicolo coinvolto.

Per di più non è stata nemmeno indicata la Compagnia Assicuratrice della Fiat Punto tg. XX000XX, né è stata provata la legittimazione passiva della Ttt Ass.ni Div. Lll.

Tali vizi procedurali comportano la ineluttabile reiezione della domanda.

PTM

Il GdP così provvede:

dichiara improponibile la domanda con non luogo alle spese.

Così deciso in Ottaviano il 21/01/2011.

Azione ex art. 141 C.d.A. e modalità richiesta di risarcimento (A.Ferrara)

Scritto da Francesco Annunziata
Venerdì 21 Gennaio 2011 19:31

Il Gdp

Dott.A.Ferrara